

INTRODUZIONE

L'oggetto del presente lavoro di tesi consiste nell'analisi degli istituti giuridici di diritto familiare e diritto successorio, vigenti nel medievale Regno d'Ungheria, così come codificati nel *Tripartitum Opus Iuris Consuetudinarii Inclyti Regni Hungariae* (d'ora innanzi, *Tripartitum*), redatto da Istvan Werboczy (ca. 1470¹ – 1541).

Il *Tripartitum* rappresenta il più grande tentativo di raccolta sistematica di principi normativi attuato in terra d'Ungheria nell'epoca precedente l'era delle moderne codificazioni e la fortuna che esso acquisì in ambito accademico non fu sicuramente maggiore della rilevanza che fu ad esso attribuita nell'ambito della vita pratica. Prova ne siano le sentenze delle Corti ai vari livelli ai quali le medesime erano collocate nella gerarchia giudiziale del Regno. Questa asserzione è corroborata da due considerazioni, tra le molte, che riporto in quanto significative per la comprensione della fortuna di cui godette l'opera.

È infatti risalente al maggio 1517 una decisione di una corte del Regno che, nel dirimere una controversia concernente la divisione di beni tra fratelli possedenti una proprietà indivisa, giudica sintetizzando in parte quanto esposto in Trip., I, 45², per il quale capitolo la suddetta divisione tra fratelli (col quale termine vengono compresi, nella terminologia werbociana, tanto i *caruales* quanto gli *uterini*) va normalmente condotta *non processu litis sed per litteras*, salvo quanto indicato più avanti nel medesimo capitolo allorché il giudice consideri appropriata la richiesta dell'attore. Ciò è tanto più degno di nota dal momento che la pubblicazione del *Tripartitum*, a Vienna, data al maggio 1517. Seguirono inoltre, negli anni successivi, riferimenti parziali o totali alla normativa in compilazioni di decisioni giudiziali, formulari per praticanti che volessero intraprendere la professione di notaio, fino ad arrivare alla prima decisione, datata 1588, esplicitamente e *in toto* basata sul *Tripartitum*, più precisamente sul capitolo cinquantesimo della Parte seconda³.

La applicazione delle disposizioni contenute nel *Tripartitum* non fu comunque limitata nel tempo: essa continuò nelle terre magiare che passarono sotto il controllo degli Asburgo nel 1526 e nelle loro pertinenze (Transilvania *in primis*). Ciò avvenne nonostante la sconfitta ungherese del medesimo anno a Mohacs che non solo permise agli Ottomani di occupare le propaggini sudorientali del Regno (in particolare la contea di Timis con capitale Timisoara) bensì di arrivare a

1 La data di nascita del Werboczy è oggetto di controversie. Come indicato in M. RADY, *Stephen Werboczy and his Tripartitum*, in J.M. BAK, P. BANYO e M. RADY, *The Customary Law of the Renowned Kingdom of Hungary: A Work in Three Parts Rendered by Stephen Werboczy (The "Tripartitum")*, con uno studio introduttivo a cura di Laszlo Peter, Idyllwild, CA, USA e Budapest, 2005, p. XXIX, nota 9, viene considerato maggiormente probabile che la data di nascita si collochi nei primi anni '70 del XV secolo. Il Rady sostiene ciò in considerazione della implausibilità di quanto affermato dal nuncio papale in Ungheria nel 1540, ossia che Werboczy fosse già più che ottantenne a quella data. Rady esplicita questa conclusione facendo riferimento al fatto che la conduzione di una missione a Costantinopoli difficilmente poteva essere affidata ad un uomo che avesse raggiunto un'età per quei tempi estremamente veneranda. Tuttavia in G. KARMAN e L. KUNCEVIC, *The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Leiden, 2013, p. 68, si colloca la data di nascita intorno al 1458, rendendo così possibile che al tempo della missione summenzionata il Werboczy fosse effettivamente ultraottantenne.

2 Ognuna delle tre parti del *Tripartitum* è divisa in capitoli (*tituli*). Ho seguito il metodo di citazione adottato tanto in BAK, BANYO, RADY, *The Customary Law...* op. cit. quanto in M. RADY, *Customary Law in Hungary: Courts, Texts and the Tripartitum*, Oxford, 2015.

3 RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., p. 19.

prendere possesso di Buda. Questa efficacia nel tempo è resa ancora più degna di menzione per via del fatto che non si riscontra un parallelismo temporale tra le prime codificazioni in Europa occidentale, in seguito alla estensione della Repubblica (poi Impero) francese, e la prima codificazione in Ungheria. Infatti, se eccettuiamo l'introduzione dei Codici Civile e Penale austriaci alla metà dell'Ottocento (codici peraltro mai completamente entrati in vigore, anche per mezzo di disposizioni statutarie e sentenze che andarono a contraddire quella che era vista come una normativa straniera), l'Ungheria vide il suo primo Codice Civile pubblicato nel 1959 e vigente dal 1960. Si comprende quindi l'importanza assunta dall'opera di Werboczy, la quale cominciò ad incrinarsi solo a partire dalla metà del XIX secolo in considerazione della incompatibilità tra le sue disposizioni – rivolte alla classe nobiliare della quale Werboczy era componente – e l'intento di abbattere le disuguaglianze sociali sempre accentuate in un sistema inevitabilmente segnato dalla distinzione in classi. Ma, anche per via della legislazione tramite *rendelet* (decreti) e tentativi novecenteschi di codificazione dal carattere sempre provvisorio, si dovette attendere la fine della Seconda Guerra Mondiale per consegnare definitivamente alla storia Werboczy e la sua opera⁴.

L'analisi è accompagnata da una comparazione tra gli istituti giuridici delineati nel *Decretum* (titolo che, fin dai mesi immediatamente successivi alla pubblicazione, venne attribuito al *Tripartitum*) e gli istituti giuridici di diritto familiare e successorio presenti nell'Europa occidentale, segnata ormai da secoli dall'evoluzione dell'esperienza giuridica dello *ius commune*, eccettuando la trattazione dell'evoluzione del diritto nelle isole Britanniche in considerazione della loro strutturazione peculiare del diritto basata sul *common law*.

È necessario, prima di addentrarsi nell'analisi, precisare alcune peculiarità dell'opera in oggetto.

In primis, analizzando il titolo dell'opera, notiamo un riferimento ad uno *ius consuetudinarium* del Regno d'Ungheria. Ciò era teoricamente corrispondente a quanto ordinato da Vladislav (Ladislaus) II di Boemia, Re d'Ungheria dal 1490 al 1516, il quale, nel 1504, 1505 e 1507, aveva ordinato che i *decreta regni* promulgati in suo nome venissero riuniti in un'unica raccolta. Allo stesso modo, nel 1498, era stato ordinato che le consuetudini vive del regno, applicate quotidianamente nelle decisioni e sentenze delle corti, fossero raccolte per essere sottoposte alla sua approvazione.

Tuttavia, Werboczy non si attenne fedelmente alle disposizioni date dall'autorità regale. Da appassionato sostenitore del legame indissolubile presente tra legge scritta e consuetudine, asserì che:

- La consuetudine, mediante l'uso continuato nel tempo che costituisce la *conditio sine qua non* della sua validità nell'ambito territoriale nel quale si sviluppa, può implicitamente annullare una disposizione di legge scritta. La disposizione di legge scritta, fosse essa *decretum*, *statutum*, *iussus regis* o altro, perdeva il suo vigore nel momento in cui fosse soppiantata nell'uso quotidiano dal costume, ciò che viene esplicitato in Trip., II, 2:9, allorché si afferma che:

⁴ L. PETER, *The Irrepressible Authority of the Tripartitum*, in BAK, BANYO, RADY, *The Customary Law...*, op. cit., pp. XVIII-XXI e XXIII-XXVI.

*Tunc priores leges vigorem habere dinoscuntur, si contrarius usus populi illis non preiudicaverit. Nam usus realis et continuus saepe tollit legem*⁵.

- I *decreta* non sono, naturalmente, privi di efficacia. Semplicemente, la consuetudine provvede a convalidare la legge che viene promulgata. In mancanza di un uso costante e fattuale, la legge non prevale su quanto costituisce la consuetudine del Regno. Ciò tuttavia fa salvo il principio per cui una legge fresca di promulgazione deve essere applicata nelle sentenze che seguono temporalmente la promulgazione della legge:

*[...]dum videlicet novae leges fuerint introductae. Tunc secundum illas oportebit iudicare, sive sint efficaces, sive mitiores prioribus*⁶.

È alla luce di queste considerazioni che Werboczy esplicita il suo intento, rivolgendosi, nella introduzione al *Tripartitum*, *serenissimo principi et domino, domino Wladislao Dei gratia regi Hungariae*.

Non attribuendo a sé medesimo alcuna particolare erudizione, è comunque intenzionato a realizzare un'opera mai compiuta o anche solo tentata prima del momento in cui scrive, ossia congiungere e combinare i decreti, statuti, leggi e consuetudini del Regno al fine di redigere un *corpus* normativo unitario che possa essere applicato all'intero Regno e alle sue pertinenze. Il *corpus*, da sottoporre all'approvazione del Re, sarà redatto in modo chiaro, semplice e comprensibile a ciascuno, suddiviso in capitoli, titoli e articoli, affinché venga meglio impresso nelle menti dei lettori⁷.

In secundis, è opportuno dare una breve scorsa alla struttura formale dell'opera.

Il *Tripartitum* è così intitolato per via della divisione in tre parti, che, nelle intenzioni iniziali, avrebbero dovuto rispettivamente trattare delle persone, delle azioni esperibili e delle *res*. Il

⁵ BAK, BANYO, RADY, *The Customary Law...* op. cit., p. 228. (Trip., II, 2:9)

⁶ *Ibidem*, p. 228. (Trip., II, 2:10)

⁷ “*Tantum enim abest ut mihi quippiam maioris industriae aut eruditionis attribuum ut meos etiam inter aequales ac eiusdem professionis studiosos me in postremis haerere non inficiar. Vestrae tamen maiestatis secundissimo ductu vestrisque felicibus auspiciis rem his regionibus ad hunc usque diem inauditam, et per tot saeculorum lapsus magno dedecore sed maiori iactura neglectam aggrediar, statuta scilicet et decreta ac leges et consuetudines regni hactenus divulsa, mutila, confusa et male cohaerentia in unum connectere ac conglutinare in scriptisque redacta vestrae maiestati ad communem usum provulganda, summa cum obsequendi propensitate offerre. [...] Opereprecium autem duxi pro maiestatis vestrae voto universas regni consuetudines ac leges ac decreta dilucido, aperto ac unicuique facile exposito stilo perscribere, et in capita, titulos ac articulos redigere ut deinceps prima legum nostri regni rudimenta non ab antiquis illis fabulis quibus hactenus omne fere tempus aliis atque aliis aedendis iuribus inaniter contrivimus sed ab ipso litterarum aditu ac sacrario ab ipsoque civilis disciplinae fonte depromantur in animisque cuiusque altius insideant tenatiusque radicentur.*” *Ibidem*, p.10-13.

risultato è tuttavia diverso dalle intenzioni di cui sopra in quanto la distinzione viene solo parzialmente mantenuta nella prima parte e nella seconda⁸.

Ciò in quanto la prima parte si occupa di diritto sostanziale, trattando, tra le altre, di tematiche di diritto amministrativo, costituzionale e delle obbligazioni: la parte del leone la fanno, tuttavia, il diritto familiare e il diritto successorio. Nella mia analisi ho reperito 42 *tituli* concernenti il diritto familiare, in quanto riguarda la prima parte. Nessun *titulus* che interessi il diritto di famiglia ho invece trovato nelle parti seconda e terza. In quanto riguarda il diritto successorio, nella prima parte i *tituli* rilevanti sono invece 35. A differenza però dei *tituli* concernenti il diritto familiare, nella seconda parte e nella terza ne vengono in rilievo alcuni, seppur in misura non comparabile a quella dei *tituli* della prima: più nello specifico, le tematiche sono trattate in Trip., II, 60-64 e in Trip., III, 29-30.

La seconda parte del *Tripartitum* (della quale, ai fini della mia analisi, riporto i *tituli* dal 60 al 64) è più focalizzata sul diritto processuale, tanto civile quanto penale, e si caratterizza per la descrizione di istituti peculiari del Regno d'Ungheria, non riscontrati nell'esperienza processuale europea occidentale. Vengono in rilievo la *repulsio* con la quale, legalmente, il nobile ostacolava fisicamente, mediante uso di armi, l'ufficiale giudiziario nell'esecuzione coattiva di una sentenza a lui sfavorevole, e la *reoccupatio* con la quale al nobile al quale era stato sottratto un bene immobile era consentito l'uso della forza per impossessarsi di quanto era stato a lui sottratto⁹.

La terza parte si connota per il mancato rispetto, *in toto*, delle intenzioni di divisione schematica summenzionate: i capitoli che la compongono trattano dei temi più svariati, ponendo in rilievo il diritto consuetudinario vigente in Transilvania e Slavonia, così come notizie sugli *Székely*¹⁰ di Transilvania, gli statuti delle città libere, cenni di diritto penale in merito alla legittima difesa, per poi dedicare la maggior parte dei capitoli alla condizione dei borghesi e dei contadini, asserviti e non.

In relazione alla terza parte, ho ritenuto di riportare nella mia analisi:

- Trip., III, 3-4 in merito all'applicabilità del *Tripartitum* nelle terre annesse al Regno d'Ungheria;
- Trip., III, 25 per quanto concerne le condizioni e le leggi applicabili agli *jobbagyok*¹¹;
- Trip., III, 29-30 in quanto rappresentano cenni di diritto successorio in relazione ai contadini del Regno.

8 RADY, *Stephen Werboczy and His Tripartitum*, in BAK, BANYO, RADY, *The Customary Law...* op. cit., p. XXXV.

9 RADY, *Stephen Werboczy and His Tripartitum*, in BAK, BANYO, RADY, *The Customary Law...* op. cit., p. XXXVI. Per la *repulsio*, si veda Trip., II, 73-78.

10 I Siculi di Transilvania (*Székely*) sono un gruppo etnico magiarofono, la cui origine è incerta. Sono stabiliti in una piccola porzione di Transilvania (*Székelyfoeld*), oggi in Romania, da circa 800 anni.

11 Gli *jobbagyok* (singolare *jobbagy*) rappresentano gli equivalenti ungheresi dei servi della gleba italiani.

In tertiis, come già accennato sopra, il lavoro di Istvan Werboczy si focalizza quasi esclusivamente sul mondo della nobiltà ungherese, originata da una casta di guerrieri tramutatisi in proprietari terrieri nel corso del Basso Medioevo¹²: egli tratta della origine di questa classe, così come delle proprietà, dello *status* da loro posseduto e, per ciò che più ci riguarda, delle norme concernenti rapporti di famiglia ed eredità, potendo opportunamente essere considerato come riflettente, per la maggior parte, le fattuali condizioni, norme e rapporti interni della nobiltà ungherese, pur con le dovute precisazioni¹³ di cui parleremo durante l'analisi dei singoli istituti.

È doveroso, tuttavia, sottolineare come il *populus werboczyanus*, la nobiltà ungherese legata all'autorità regale, costituisse appena il 5% del totale degli abitanti del Regno. La popolazione non appartenente al ceto nobile era peraltro non esclusivamente magiarofona: tralasciando gli *Székel*, di cui sopra, e varie popolazioni nomadi (*Jazyg* e Cumani) che furono quasi subito magiarizzate, abbiamo popolazioni provenienti dai Paesi Bassi e dalla Renania (i "Sassoni" di Transilvania) parlanti tedesco, oltre, naturalmente, a popolazioni romene nelle terre orientali e sudorientali del Regno, dotate di autonomia in quanto riguarda l'amministrazione e la giurisdizione a livello locale¹⁴. Per questo verrà dato conto, al termine del lavoro, di brevi cenni sul diritto successorio e familiare delle popolazioni romene residenti nelle terre appartenenti al Regno d'Ungheria.

Avendo compiuto la mia esperienza di studio all'estero nella città di Timisoara, che appartiene alla Romania dal 1920, ma che al tempo della compilazione del *Tripartitum* era una delle più importanti città del Regno magiaro, ritengo opportuno dar conto anche di quali fossero le consuetudini che regolavano la vita degli abitanti di etnia romena nel Regno.

Anticipo fin d'ora che, in relazione a questi cenni, si parlerà prettamente di consuetudini, non esistendo, al tempo del *Tripartitum*, alcuna codificazione o raccolta normativa in relazione alla vita giuridica delle popolazioni romene (ma il discorso è valido anche per le altre etnie abitanti il Regno). Il *mos Olachorum* (consuetudine dei Valacchi, cioè dei Romeni), o, in lingua slava, *zakon Vlahom*¹⁵ regolò fino all'epoca moderna la vita delle popolazioni in questione. Esso non perse efficacia nemmeno con l'apparizione, ormai nel XVII secolo inoltrato, nelle *Tarile Romane* (terre romene, Valacchia e Moldavia), delle prime legislazioni laiche codificate, che comunque dovettero sempre arretrare dinanzi al diritto consuetudinario¹⁶. È comunque importante rilevare che in ambito matrimoniale, familiare in generale e di diritto successorio, le consuetudini si limitavano ad "abbellire" quanto disposto dai canoni della Chiesa Ortodossa di rito greco orientale¹⁷.

12 Il primo stanziamento delle popolazioni nomadi di ceppo etnico-linguistico turco (*Onogur*) e finno-ugrico (*Magyar*), diventate in breve tempo un unico popolo, data all'896. Si veda RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., p. 1.

13 E. FUEGEDI, *Az Elefanthyak. A középkori magyar nemes es klanja*, Budapest, 1992, trad. ingl. *The Elefanthy. The Hungarian Nobleman and His Kindred*, a cura di Csaba Farkas e Frank Schaer, Budapest, 1998, pp. 18-19.

14 RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., pp. 5-7.

15 V. HANGA, *Les institutions du droit coutumier roumain*, Bucaresti, 1988, pp. 44-46.

16 *Ibidem*, pp. 133-134.

17 *Ibidem*, pp. 89-90.

Dunque, nel primo capitolo verrà dato conto di notizie di carattere storico riguardante il Regno d'Ungheria e di carattere biografico per quanto riguarda Istvan Werboczy.

Si passerà poi ad un secondo capitolo in cui verrà trattato il diritto di famiglia come risultante dai capitoli del *Tripartitum*.

Il terzo capitolo delinea i profili di diritto successorio risultanti dall'opera werboziana.

Come anticipato, in entrambi i capitoli la tematica sarà discussa in una ottica di comparazione tra istituti.

Il quarto capitolo darà, come precedentemente indicato, cenni di diritto familiare e successorio nelle consuetudini delle popolazioni romene, nella medesima ottica di comparazione tra istituti, prima di procedere con le conclusioni del presente lavoro.

CAPITOLO I:
L'Ungheria di Werboczy

Il Regno medievale d'Ungheria: cenni storici in rapporto al Tripartitum

*L'Ungheria ha un'antica leggenda. I suoi sette capi, mille anni or sono, giurarono, col voto del sangue, di rimanere eternamente uniti, fedeli alla loro gente e ad Arpad, il grande duce, il conquistatore della patria. Essi dissero: “Come il nostro sangue si mescola in questa coppa, così saremo noi uniti sempre nella vita e nella morte”.*¹⁸

Il passo in questione è specificamente riferito alla solenne commistione del sangue. Essa rappresentava una pratica ancestrale del popolo magiaro¹⁹ che, nel passo di cui all'opera del Roberti, suggella il compimento del processo di *adfratatio*.

L'istituto in questione è citato una volta sola nell'opera werbociana, in Trip., I, 49.

Il passo summenzionato, tuttavia, ed in particolare per quanto riguarda il concetto di fedeltà da prestarsi al capo (poi monarca), costituisce una ottima base per dare dei cenni riguardo l'evoluzione del Regno d'Ungheria, limitatamente a dei profili utili per comprendere il contesto di gestazione e redazione del *Tripartitum*.

Fin dall'arrivo, nel bassopiano pannonico, del popolo magiaro, nell'896, si ricorse ad una centralizzazione dei poteri nella persona del monarca. Ciò, naturalmente, valeva tanto ad uno stadio più prettamente tribale, in cui la centralità era necessaria al fine di evitare spinte centrifughe da parte di potenziali rivali, con conseguente disgregazione della struttura sociale che andava formandosi, quanto ad uno stadio successivo, di completamento della struttura sociale medesima, mediante la formazione di una organizzazione amministrativa e burocratica adatta a sopperire alle necessità di una popolazione sempre maggiore.

L'organizzazione tribale magiara compì la sua evoluzione verso una organizzazione statale medievale anche con il contributo di cariche e strutture già esistenti nei principati slavi che vennero soppiantati dalle tribù ungheresi. È d'obbligo, a riguardo, pensare alla divisione amministrativa in contee (*megye* ha il significato di “confine” o “contea”)²⁰ ma anche ai titoli di *ispan*²¹ e *vajda* (= *voivoda*)²² che ebbero fortuna ben oltre l'epoca “pagana” del popolo ungherese.

18 M. ROBERTI, *Svolgimento storico del diritto privato in Italia*, III, *La famiglia*, Padova, 1935, p. 349.

19 Il termine “magiaro” è da me utilizzato, qui e più avanti, secondo l'uso corrente, come sinonimo di “ungherese”, in riferimento all'unico popolo nascente dalla unione dei due popoli stanziatisi nell'antica Pannonia, come esposto dalla teoria riferita in RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., p. 1.

20 RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., p. 1.

21 Titolo amministrativo, designante l'autorità a capo della unità amministrativa ungherese che era la contea. Per questo nei documenti in latino il titolo viene solitamente reso con il termine *comes*. Analogamente, l'*alispán* corrispondeva al *vicecomes*.

22 Titolo diffuso in tutta l'Europa orientale e balcanica. In Ungheria era utilizzato con riferimento al Voivoda di Transilvania, funzionario statale, dotato di poteri giudiziari, militari e amministrativi, controllante le province orientali del Regno, annesse all'Ungheria sin dai primi anni dell'undicesimo secolo. Si veda RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., p. 2.

Uno spartiacque nella storia del Regno si ebbe con la conversione al cristianesimo del Re Stefano I (1000 d.C.) il quale venne, gradualmente, seguito dal suo popolo. Ciò perché unitamente all'adozione della religione cristiana fu adottata la lingua latina, divenuta da allora la lingua ufficiale dell'amministrazione, della burocrazia e delle corti: l'adozione di questa lingua permise una sempre maggiore apertura del Regno al resto dell'Europa continentale, favorendo lo scambio non solo di beni merce ma anche la diffusione in Ungheria delle idee che compenetravano la società medievale romano-cristiana. Già nella prima metà dell'undicesimo secolo abbiamo testimonianze, ad esempio, di viaggiatori, provenienti dalle Isole Britanniche, nel Regno²³.

In tutta la storia medievale ungherese viene posto in rilievo lo stretto rapporto tra il monarca e la classe nobiliare. Da sostanzialmente pacifico, quale si poteva riscontrare ai tempi di Arpad, a complesso e tumultuoso nel quindicesimo secolo, esso fu una costante nelle dinamiche interne del Regno. La rilevanza del tema era tale che lo stesso Werboczy vi dedica diversi *tituli*, collocati tra i primi della prima parte del *Tripartitum*.

In Trip., I, 3, Werboczy discetta dell'origine della nobiltà in Ungheria. In Trip., I, 3:2-5, mostra come, da uno stato comunitaristico di vita in cui il suo popolo²⁴ si trovava al momento dell'arrivo in Pannonia, vi sia stata una evoluzione implicante una distinzione in classi. Gli strati inferiori della popolazione sarebbero stati composti da coloro i quali non avevano ottemperato agli ordini dati dalla comunità, *capitaneis ordinatis*, in relazione a problemi concernenti la comunità in toto, come ad esempio il doversi armare per prepararsi alla guerra.

È in relazione a questa disobbedienza che Werboczy giustifica la presenza di classi sociali diverse nella società magiara. Coloro i quali avevano ottemperato ai loro doveri, erano stati elevati ai più alti gradi sociali; coloro i quali avevano cercato di eluderli o, ancor peggio, di rifiutare di compiere il dovere che l'appartenenza alla comunità richiedeva, finirono *perpetuam [...] in rusticitatem*.

Per l'autore del *Tripartitum*, questa è l'unica spiegazione alla riduzione a uomini *plebeae [...] conditionis* di un gran numero di ungheresi: discendendo essi tutti da Hunor e Magor²⁵, una riduzione d'imperio in servitù (o comunque in uno stato di inferiorità rispetto alla classe nobiliare) era l'unica possibile.

In Trip., I, 3:6 vengono descritti dei passaggi importanti per comprendere il rapporto tra il monarca e la classe nobiliare. Con riferimento all'incoronazione di Santo Stefano I re d'Ungheria, Werboczy esplicita che il re è stato eletto *sponte* dalla libera volontà dei nobili, rappresentanti della comunità:

23 S. GAL, *Hungary and the Anglo-saxon world*, in <http://mek.oszk.hu/02000/02096/html/saxon.htm>. Si narra, più in particolare, di Edward, figlio di Edmund Ironside, che sposò la figlia di Santo Stefano re d'Ungheria, rimanendo nel Regno fino al 1057.

24 Werboczy considera gli Ungheresi discendenti degli Unni, provenienti dalla Scizia: è opportuno notare che il territorio degli Sciti, tradizionalmente inteso dagli antichi, si voleva esteso dall'odierna Bielorussia all'odierno Kazakistan. Come esplicitato in BAK, BANYO, RADY, *The Customary Law...* op. cit., p. 48-49, Werboczy struttura i par. 2-5 del tit. 3 citando quasi testualmente dall'opera di Simone di Kéza, *Gesta Hunnorum et Hungarorum*.

25 Capostipite dei Magiari il secondo; il primo sarebbe stato, stando a Simone di Kéza in *Gesta Hunnorum* cit., il fratello. BAK, BANYO, RADY, *The Customary Law...* op. cit., p. 50-51, nota 96.

conseguentemente, la medesima comunità avrebbe trasferito al re il potere esecutivo, investendolo dell'autorità di guidare l'intero popolo.

La libera volontà nobiliare avrebbe concesso all'autorità regale una prerogativa fondamentale per determinare chi potesse avere diritto allo *status* di nobile.

Essa consisteva nel potere di concedere la proprietà di una porzione di territorio da assegnare al neo-nobile e ai suoi discendenti in perpetuo. La proprietà sulla terra distingueva il nobile dal plebeo: e, in nome di ciò, Werboczy correttamente espose che la nobiltà, creata dal monarca²⁶, dipendeva da lui.

Viene tuttavia sottolineato come il legame tra autorità e ceto nobiliare non sia unidirezionale, bensì che esista una *reflexibilem connexionem* tra le due entità, *ut [...]alter sine altero fieri non possit* poiché sono i nobili che eleggono il re, allo stesso modo per cui è il re ad elevare un uomo al rango di nobile.

Come spiegato in Trip., I, 4, questa elevazione deve trarre la sua giustificazione nella esplicazione di particolari virtù da parte dell'uomo reso nobile.

In primis, può trattarsi di qualità venute alla luce nell'ambito del servizio militare. La società magiara si caratterizza per essere una società fondamentalmente guerriera. Non avrebbe potuto essere altrimenti, data la provenienza extraeuropea di questo popolo, stabilitosi in un bacino prevalentemente disabitato, ma sempre esposto ad un costante rischio di disintegrazione per via dell'accerchiamento geografico da parte di popolazioni slave su tre lati e della presenza, ai confini occidentali, del Sacro Romano Impero.

Fu grazie alle qualità guerriere dei magiari che, nell'arco di un periodo di tempo relativamente breve, furono sottomesse Transilvania, Slavonia, Dalmazia e fortificati i confini settentrionali del Regno²⁷.

In secundis, Werboczy, pur non menzionando una specifica qualità o virtù della quale si debba necessitare al fine della elevazione al rango di nobile, ammette che quest'ultimo possa essere acquisito *caeteris animi corporisque dotibus et virtutibus*: il monarca, assodate queste virtù, dona una proprietà – che può consistere in un *castro, vel oppido, sive villa aut alio iure possessionario* – cosicché l'uomo, anche se si trovi in condizione di servitù, possa essere da quel momento in poi considerato nobile. Alla donazione deve poi seguire la *legitima statutio* con la quale il monarca conferisce in modo solenne i crismi della legalità all'operazione di nobilitazione, mediante una procedura convalidante²⁸.

È fatto salvo, in un'ottica che considera l'autorità del monarca come autorità suprema, il potere del medesimo di nobilitare un membro della comunità di popolo d'imperio, senza quindi il

26 Werboczy usa prevalentemente il termine *princeps*.

27 RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., p. 3.

28 Che verrà esplicitata al momento dell'analisi di Trip., I, 8.

collegamento, che di regola è fondamentale, con la proprietà della terra precedentemente donata. Non è necessario presentare una *arma*²⁹ come segno di riconoscimento dell'appartenenza al ceto nobiliare, poiché, spiega Werboczy, molti borghesi e plebei ne possiedono una per donazione dell'autorità regnante, ma ciò non rende gli stessi automaticamente nobili. Può tutt'al più servire come requisito corroborante la pretesa.

Perciò, stante la mancata prova del diritto di proprietà, da fornire mediante la lettera di donazione da parte del re, è più che sufficiente la quietanza di pagamento del *Quartalicium*³⁰, il denaro o i beni per il pagamento del quale sono da trarsi unicamente dal patrimonio ereditato (e non dai beni acquisiti vita natural durante)³¹.

Le modalità di accesso al titolo nobiliare³², come descritte nel *Tripartitum*, riflettevano il mutamento, nei rapporti tra Corona ungherese e ceto nobiliare, gradualmente avvenuto a partire dal tredicesimo secolo³³.

Nei primi due secoli, regnante la dinastia di Arpad, i *nobiles* ungheresi erano i diretti discendenti dei guerrieri che avevano provveduto a stabilizzare il territorio nel quale si erano insediati. Con i loro progenitori avevano in comune un rapporto di tipo personale con il re. L'autorità regale aveva provveduto alla loro scelta e aveva attribuito loro il compito di esercitare le più disparate funzioni in suo nome: amministrare la porzione di territorio che il re aveva loro garantito, dispensare giustizia, provvedere alla esazione delle tasse in nome della Corona.

Tra i doveri che possedevano, vi era anche (e soprattutto) il compito di armarsi e armare drappelli di uomini sulle terre sulle quali si trovavano, da destinare al servizio militare allorché il Regno necessitasse di difendere i suoi confini o di condurre campagne militari al di fuori. A questi doveri erano collegati privilegi non da poco. Il Rady riporta, in traduzione inglese, un privilegio datato 1204 e accordato dal monarca Imre I ad un certo Johannes Latinus proveniente dalla Transilvania, in conseguenza dei numerosi servizi resi al re. Esso dà l'idea dei vantaggi che il *serviens regis* otteneva³⁴.

Il titolo di *serviens regis* viene riscontrato a partire dalle prime decadi del tredicesimo secolo. Stava ad indicare la subordinazione diretta al re. La subordinazione in questione tese a divenire sempre

29 Ovverosia, lo stemma araldico della famiglia.

30 La definizione di *Quartalicium* è data in Trip., I, 88. Se ne parlerà diffusamente nel terzo capitolo.

31 Per la possibilità di nobilitazione anche in mancanza di una *donatio possessionaria*, Trip., I, 6.

32 Vengono, in verità, in rilievo altre modalità: l'adozione (della quale si tratterà nel capitolo seguente), la nobilitazione per susseguente matrimonio con un componente del ceto nobiliare e la nobilitazione per acquisto di una proprietà terriera (trattate allo stesso modo nel capitolo seguente benché non menzionate nell'opera werboziana).

33 Riguardo il mutamento in questione, discusso nelle righe seguenti, si veda RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., pp. 67-73.

34 “*He and his heirs shall have complete right to keep company in the royal palace, and in respect of all the goods and properties, homes and otherwise that he has acquired or will acquire, he shall not pay anyone any impost or tax, nor shall he and his heirs be obliged to contribute anything, except in respect of military matters, in which they are expected to serve us and the kingdom according to the liberty granted them.*”

più stretta allorché la classe guerriera decise di cautelare la sua posizione sociale, per via delle alienazioni che la Corona, verso la fine del dodicesimo secolo, stava compiendo in misura sempre maggiore. Ciò è comprensibile se pensiamo che i guerrieri dovevano essere soggetti alla giurisdizione del locale signore della contea, secondo la normativa del dodicesimo secolo.

Perciò, mediante un legame ancora più stretto con il monarca, vi fu la tendenza della classe guerriera a elevare ancor di più la propria posizione sociale. La qualifica di *servientes regis* era adatta allo scopo, poiché implicava la possibilità di essere considerato parte della cerchia del re. Coloro, tra i guerrieri, i quali non riuscivano in questo “salto” dovettero accontentarsi di una subordinazione al proprietario terriero del luogo sul quale esercitavano la loro attività.

L'obbligo di contribuire alle spese militari e di fornire uomini e armi all'esercito, nonché la prestazione militare di tipo personale, permasero anche allorché il tratto distintivo della *nobilitas Hungarica* divenne la proprietà della terra, al punto che il conferimento di un appezzamento di terra da parte del monarca veniva ritenuto un indizio evidente dell'appartenenza al ceto nobiliare della persona che affermava la sua pretesa in questo senso. Il riferimento alla proprietà della terra si estrinsecò, ad esempio, anche nella scelta del cognome, consistente in un toponimo che si riferiva al luogo in cui si trovava la proprietà familiare principale; o all'appellativo, riferito ai parenti più stretti, di *frater divisionales* e non più *generationales*, a indicare la proprietà ereditata che possedevano in comune³⁵.

Il legame con la proprietà terriera, quindi, tese ad una sempre maggiore accentuazione nel corso dei due secoli precedenti la compilazione del *Tripartitum*, fornendo al Werboczy il materiale per trattare del rapporto tra monarchia e classe nobiliare, come sopra analizzato.

Nei rapporti tra le due entità, è d'obbligo sottolineare l'impatto che ebbe la Bolla d'Oro di Andrea II d'Ungheria, in quanto il suo contenuto è riportato nell'opera werboziana.

Essa si distingue per la presenza di svariate libertà concesse al ceto nobiliare, anche per ridare tranquillità ad un Regno funestato dalle rivolte. È proprio per porvi termine che essa fu emanata³⁶. In essa si elencavano i diritti di cui i *nobiles* avrebbero beneficiato al fine di impedire abusi o eccessive concentrazioni di potere, a loro discapito, da parte dell'autorità reale.

Come accennato, le libertà della classe nobiliare, come esposte nella Bolla, sono descritte da Werboczy al fine di evidenziare ancor meglio il rapporto paritario che, nella sua ottica, doveva intercorrere tra il monarca e i nobili³⁷.

Le principali libertà in questione riguardano:

- il diritto di non essere arrestati, se prima non siano stati citati o non abbiano ricevuto l'ordine di comparizione davanti ad un giudice. L'arresto, peraltro, non può essere eseguito laddove

³⁵ *Ibidem*, p. 71.

³⁶ *Ibidem*, pp. 78-79.

³⁷ *Trip.*, I, 9.

non sia stata emessa una sentenza di condanna. La disposizione si applica anche in caso di fuga dal luogo in cui è stato commesso il crimine. Ciò tuttavia non si applica nel caso in cui i reati in questione siano omicidio, incendio doloso di uno o più villaggi, furto, rapina, banditismo e stupro. Essendo casi in cui *honorem titulumque et libertatem nobilitatis quilibet amittit*, il criminale può essere, benché di rango nobile, fermato anche da un servo della gleba, ove venga colto in flagranza di reato.

- La soggezione del nobile ad un unico potere, quello del principe legittimamente incoronato; e, comunque, viene ribadito il concetto di *due process of law*³⁸ a garanzia delle prerogative del nobile.
- L'uso, a piena e completa loro discrezione, dei diritti di proprietà legittimamente accordati loro dallo *status* che possiedono; l'esenzione totale dalle tasse, tributi di vario genere e dal pagamento della tredicesima, con l'unico dovere di servire in armi a difesa del Regno.

Questo servizio militare obbligatorio a difesa del regno non cessò mai di essere compreso nei doveri del membro del ceto nobile: ancora nel 1475, la delegazione del Re Mattia Corvino in visita ufficiale a Milano sottolineava questo aspetto, descrivendo la nazione dalla quale provenivano³⁹.

- il diritto, in caso il monarca decidesse di agire in danno delle prerogative e libertà nobiliari, di resistere e di opporsi al Re senza pericolo di essere accusati di *nota infidelitatis*⁴⁰.

I privilegi evidenziano, nella costruzione werbociana, una posizione paritetica della *congregatio nobilium* e del monarca.

Ma, nel descrivere ciò, Werboczy non tiene conto della intera evoluzione dei rapporti tra nobili e monarca.

Ricordiamo infatti che gli ultimi sovrani della casa di Arpad, infatti, pur dando sempre, nella pratica, garanzia di rispetto formale e sostanziale delle prerogative nobiliari, non presero mai decisioni esplicitamente basate sulla Bolla d'Oro emanata, come dicevamo, in un periodo di rivolte interne⁴¹.

38 Che, a quei tempi, non era certo previsto per i facenti parte di classi inferiori: già Ottone di Frisinga, nelle sue *Gesta Friderici Imperatoris*, dava conto della arbitrarietà della giustizia dispensata dal re, per quanto riguardava le classi inferiori. Si veda RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., p. 3, nota 14.

39 E. FUEGEDI, *Some characteristics of the Medieval Hungarian Noble family*, in *Journal of Family History*, 7:1, Budapest, 1982, p. 27. Viene riportata *ibidem* la trascrizione di un membro della cancelleria milanese, per la quale “*le casate dei zentilhomini che ascendano al numero de mille settecento case non pagano niente, ma sono obligati, con omne suo potere, entrare in campo per defensione del Regno*”. Si veda inoltre FUEGEDI, *The Elefanthy*, op. cit., p. 3.

40 Equivalente al crimine di lesa maestà.

41 RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., pp. 80-81.

Egli ha, però, e più di ogni altra cosa, in mente la conflittualità tra le due entità che contrassegna i suoi tempi, in cui la dieta tenta di elevare la propria importanza in materia di produzione di leggi valide per tutto il regno, seguendo un processo che era cominciato già alla fine del quattordicesimo secolo, ma che era stato accentuato dal vuoto di potere creatosi alla metà del quindicesimo secolo, allorché, per più di un lustro, l'Ungheria ebbe un “reggente”, nella persona di Janos Hunyadi (1446-1453), di famiglia di origine romena.

Sottolineiamo come, a quel tempo, l'epoca dei sovrani “ungheresi” fosse da tempo conclusa. La casa di Arpad si estinse nel 1301 e ad essa seguirono varie dinastie straniere, delle quali la più duratura fu quella degli Angioini (1308-1395), seguita, in quanto riguarda la durata temporale, da quella degli stessi Hunyadi (1446-1490).

Fintanto che il sovrano, seppur straniero, seppe mantenere una unità nazionale e adottare politiche interne adeguate allo sviluppo del paese, avvantaggiando inoltre il ceto nobiliare, non si creò una situazione di malcontento tale da deteriorare i rapporti tra monarca e nobili: ricordiamo, a tal proposito, che i nobili ungheresi, sotto Vladislav II (1490-1516), rivangavano i giorni gloriosi sotto il regno di Luigi I d'Angiò (1342-1382), che certo non era etnicamente magiaro⁴².

Ma, al tempo della (probabile data di) nascita di Werboczy, non solo non esisteva più una casa regnante nazionale, ma vi era anche un vuoto di potere, una situazione economica sempre più critica e la minaccia turca che incombeva da sudest. Ecco le ragioni di un malcontento del ceto nobiliare radunato nella dieta, che divenne, al tempo di Vladislav II, aperto conflitto con il monarca, il quale, peraltro, era polacco, proveniente da Cracovia, e quindi sicuramente non percepito come rappresentante della unità nazionale.

Sin dal 1490, anno della morte di Mattia Corvino (1458-1490), i nobili ungheresi cercarono di assicurare l'elezione di un re ungherese, attento agli interessi della nazione e, primariamente, agli interessi del ceto nobiliare⁴³.

È in base a queste considerazioni che Werboczy - del quale saranno ora dati i principali cenni biografici - delinea un sistema riflettente la attuale situazione della classe nobiliare cui lui medesimo apparteneva.

*Istvan Werboczy: cenni biografici*⁴⁴

42 RADY, *Stephen Werboczy and His Tripartitum*, in BAK, BANYO, RADY, *The Customary Law...* op. cit., p. XXXII.

43 RADY, *Stephen Werboczy and His Tripartitum*, in BAK, BANYO, RADY, *The Customary Law...* op. cit., p. XXX.

44 Non essendomi stata possibile la consultazione della principale biografia di Werboczy, V. FRAKNOI, *Werboczi Istvan életrajza*, Budapest, 1899, in quanto redatta in lingua ungherese, il riferimento principale per questo paragrafo è RADY, *Stephen Werboczy and His Tripartitum*, in BAK, BANYO, RADY, *The Customary Law...* op. cit., p. XXVII-XLIV.

Collochiamo la data di nascita di Istvan Werboczy tra gli ultimi anni '50 e i primi anni '70 del quindicesimo secolo⁴⁵.

Di famiglia nobile, i possedimenti familiari si estendevano nel nord-est del Regno, pressappoco all'altezza dell'attuale confine dell'Ungheria con l'Ucraina. Non consentendo però il patrimonio familiare una vita da possidente terriero, si dedicò allo studio della lingua latina da adolescente, per poi compiere un periodo di studio della durata di qualche mese a Cracovia.

Tuttavia, fu una scelta in controtendenza rispetto a quelle di solito compiute da chi, ungherese, volesse specializzarsi in diritto: alcuni degli aspiranti giuristi si recavano a Vienna (geograficamente più vicina alla loro patria) ma la meta preferita, per la maggioranza di essi, rimaneva l'Italia, con Bologna che primeggiava fin dal tredicesimo secolo. Nella consueta divisione in *nationes* degli studenti universitari, la *natio Hungarica* poté costituirsi già intorno al 1265. La presenza di studenti universitari ungheresi a Bologna fu utile anche per la diffusione delle opere mediante le quali era stato riscoperto il diritto romano e delle opere fondanti il diritto canonico: dal Digesto giustiniano alla *Summa codicis* di Azzone da Bologna, dal *Codex Iustinianus* al *Decretum Gratiani*, dalle decretali pontificie ai manuali di diritto canonico di Goffredo da Trani⁴⁶.

Werboczy preferì specializzarsi nella applicazione del diritto consuetudinario ungherese come applicato nella vita quotidiana a seguito tanto dell'uso continuato nel tempo quanto dell'applicazione di esso nelle sentenze dei giudici.

Le sentenze in questione erano ispirate in linea generale ad un principio di equità nell'analisi del caso concreto, di modo che la verità fattuale fosse il più possibile corrispondente alla verità processuale. Al fine di non venire imbrigliati da precedenti che avrebbero potuto costringere alla formulazione di un giudizio in senso difforme da quanto veniva reputato più aderente alla verità fattuale, non erano fornite, in linea generale, le motivazioni della sentenza data. Era comunque fatto salvo il diritto di appello ai giudici superiori, fino ad arrivare al Re, senza però che le molte corti presenti avessero una sfera di competenze ben definita, ciò che dava luogo a frequentissime sovrapposizioni⁴⁷.

Pur non avendo ricevuto una istruzione sistematica di stampo umanistico, ebbe la possibilità di conoscere a fondo il diritto applicato nella vita quotidiana del Regno in quanto venne nominato notaio nella Cancelleria reale nel 1492: erano infatti i notai che avevano a che fare con gli aspetti “pratici” della controversia portata all'attenzione della corte. Da una semplice gestione delle cause prima della loro trasmissione all'autorità giudicante perché il verdetto fosse emesso si passò a un ruolo, pur *de facto* e non *de iure*, di *magistri iudicantii*⁴⁸ attribuito ai protonotai che agivano, ai diversi livelli della gerarchia, in nome del giudice reale, del Voivoda, del Palatino e del Re.

45 Si veda nota 1.

46 RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., p. 31.

47 RADY, *Courts, Texts and the Tripartitum*, op. cit., pp. 49-63 (cap. IV) per una descrizione delle corti medievali ungheresi, dei suoi membri e della corrispondenza tra quanto esposto nel *Tripartitum* e la pratica quotidiana.

48 “*iudicantii*” è la forma che si trova in RADY, *Stephen Werboczy and His Tripartitum*, op. cit., p. XXIX.

Werboczy, da notaio quale era nel 1492, venne nominato, a seguito di una esperienza decennale, protonotaio del giudice reale e del Voivoda (1502).

Nel frattempo fu eletto delegato alla dieta nobiliare del 1500: è opportuno notare come le *congregationes nobilium* tendessero, nel periodo di regno della dinastia Jagellone, ossia dal 1490 al 1526, a riunirsi annualmente. Ciò era segno di una sempre più carente autorità da parte dell'autorità centrale, aspetto che andò accentuandosi nei 36 anni in questione: sotto Vladislav, per via della sua scarsa competenza, secondo la dieta; sotto Luigi II, per via della sua minore età.

Egli, infatti, fu incoronato a 10 anni e trovò la morte a Mohacs all'età di venti anni.

Werboczy seppe sfruttare adeguatamente l'insofferenza del ceto nobiliare nei riguardi del Re.

Alla dieta di Rakos del 1505, infiammò la platea dei nobili con una orazione che gli garanti l'approvazione, mediante applausi, di tutti i convenuti: nella sua introduzione fece presente lo stato pietoso in cui versava l'Ungheria, assediata dai nemici, vessata da rivolte, indebolita in quanto riguarda le qualità militari dei suoi guerrieri, storicamente rinomate. Werboczy rivangò i tempi in cui, con un re Ungherese sul trono, cose del genere non sarebbero state possibili, e si rivolse direttamente al re, chiedendo che, alla sua morte, permettesse l'elezione al trono, appunto, di un re Ungherese, di modo da poter condurre la nazione essendo un tutt'uno con la casta nobiliare e con il popolo storicamente fedele al suo re.

Werboczy poté fare una richiesta del genere in quanto sapeva che era perfettamente logica, non disponendo, nel 1505, il re Vladislav di eredi al trono. Erede al trono che nacque, come detto, nel 1506, cosicché né Werboczy né i nobili poterono più trarre vantaggi dalla eventuale scelta di un re "nazionale".

È comunque importante sottolineare che, nonostante la richiesta apparentemente provocatoria, Werboczy seppe mantenere ottimi rapporti con il re: fu a ridosso della dieta menzionata che cominciò il lavoro di ricerca che diede poi origine al *Tripartitum*; i servigi resi al re in qualità di protonotaio furono ricompensati con molte proprietà terriere. Ciò tuttavia non impedì a Werboczy di associarsi a Istvan Zapolya, Voivoda di Transilvania, il quale non aveva mai nascosto le sue aspirazioni al raccoglimento della eredità di Mattia Corvino al trono d'Ungheria.

Come detto, la compilazione del *Tripartitum* terminò nel 1514. Fu presentato alla dieta e approvato da Vladislav II, ma sull'opera non venne mai impresso il sigillo reale né tantomeno essa fu distribuita dalla Cancelleria reale. La spiegazione, secondo il Rady, sta nel temporaneo declino politico di Werboczy, considerato come troppo ambizioso, tanto da dover lasciare la carica di protonotaio.

La morte di Vladislav e l'incoronazione di Luigi II, ancora bambino, gli permisero di riacquisire il prestigio perduto con la nomina a *personalis*⁴⁹ ma né il riconoscimento ottenuto costantemente, mediante contributi anche ingenti in danaro, dalla *congregatio nobilium*, né la nomina a tesoriere

49 La più alta tra le cariche giudiziarie nel Regno.

regale del 1521 valsero a tirare il Regno fuori dalla spirale di disfatta nella quale era precipitato: gli Ottomani presero, in quello stesso anno, Belgrado.

Nel 1525, alla dieta di Hatvan, alla presenza di diecimila nobili, Werbczy fu eletto Palatino⁵⁰ del Regno d'Ungheria, carica che mantenne per un solo anno.

Ciò perché perse il favore della casa regnante, in particolar modo della regina Maria d'Asburgo, aderente allo scisma luterano, a seguito della repressione che egli stesso ordinò ai danni dei luterani delle città del nord dell'Ungheria.

A seguito di questi eventi, con la dieta dell'aprile 1526 Werbczy fu rimosso dalla carica e accusato di lesa maestà, evento che lo portò a fuggire. Tuttavia i beni non furono confiscati né venne arrestato poiché la battaglia di Mohacs⁵¹ lasciò il Paese senza una guida.

Segui l'incoronazione, quasi contemporanea, di Istvan Zapolya, Voivoda di Transilvania e patrono di Werbczy, e dell'Arciduca Ferdinando d'Asburgo. Il conflitto tra i due che inevitabilmente seguì portò Zapolya, momentaneamente sopraffatto, a ritirarsi nella sua Transilvania, essendosi Ferdinando installato a Buda, capitale del Regno.

Pur di ottenere per il suo patrono l'indiscutibilità del titolo di Re, Werbczy non esitò a rivolgersi al Sultano turco Solimano il Magnifico, perché desse, con la forza delle sue armate, a Zapolya il potere contrattuale di cui abbisognava per negoziare con Ferdinando, il quale venne cacciato da Buda nel 1529 e dovette assistere (ma allo stesso modo dovette assistervi Werbczy) alla occupazione turca della parte centro-meridionale e sud-orientale dell'Ungheria, compresa la contea di Timis.

Fu un attivo negoziatore, negli anni tra il 1530 e il 1538, in nome di Istvan Zapolya (incoronato come Giovanni I d'Ungheria), nelle trattative con l'Arciduca per evitare a tutti i costi la frammentazione del Regno.

Tuttavia, i termini concordati nella pace di Varad del 1538, per i quali Giovanni I avrebbe dovuto mantenere il titolo *vita natural* durante, con successiva trasmissione del titolo alla famiglia di Ferdinando d'Asburgo, alla morte dello stesso Giovanni I nel 1540, non furono rispettati dai familiari di quest'ultimo, dando origine ad una contesa per il trono che durò fino al 1570, allorché Giovanni II, figlio di Zapolya, rinunciò ai suoi diritti in favore degli Asburgo.

Werbczy non tornò più, tuttavia, in Transilvania, bensì si stabilì a Buda al servizio dell'Impero Ottomano, come giudice dei cristiani rimasti in città e della guarnigione ottomana locale, nei pochi mesi prima della sua morte, avvenuta nel 1541.

⁵⁰ Era il più alto dignitario del Regno.

⁵¹ Con la quale si fa cessare l'esistenza del Regno medievale d'Ungheria. In questa battaglia le armate ungheresi, insieme al loro re, furono distrutte dalle forze turche. PETER, *The Irrepressible Authority of the Tripartitum*, op.cit., p. XVIII.

Fornite queste brevi ma necessarie informazioni di carattere storico e biografico, desidero, prima di procedere all'analisi degli istituti di diritto familiare e successorio nel *Tripartitum*, compiere una ulteriore precisazione.

L'analisi in questione verrà compiuta con riferimento ai singoli istituti delineati nell'opera. Ogni *titulus* da me ritenuto rilevante corrisponderà ad un paragrafo; nella loro totalità, essi andranno a comporre il capitolo del mio lavoro.

Ciò varrà tanto per gli istituti di diritto familiare quanto per quelli di diritto successorio.

I capitoli dell'opera werbociana non sono, di regola, conseguenti l'uno all'altro nell'ambito della medesima branca del diritto. Si riscontrano informazioni rilevanti ai fini della nostra analisi del diritto familiare, ad esempio, in Trip., I, 7 e Trip., I, 8, per poi ritrovare tematiche dello stesso diritto familiare trattate in Trip., I, 51. Analogamente, in tema di diritto successorio, si passa, con un intervallo di 29 *tituli* da Trip., I, 59 a Trip., I, 88.

Unica eccezione rilevante, parlando di capitoli conseguenti, è in Trip., I, 112-132, in tema di tutela e cura.

Peraltro, come già evidenziato, la distribuzione dei capitoli dell'opera non è uniforme: se eccettuiamo 7 capitoli (cinque nella seconda parte e due nella terza), gli istituti delle due branche del diritto che trattiamo sono interamente discussi nella prima parte, nella quale capitoli concernenti il diritto di famiglia e capitoli concernenti il diritto successorio si alternano.

Ho, per maggiore comodità di lettura, deciso di non seguire la numerazione werbociana, per compiere una analisi distinta dei capitoli afferenti alle due branche: nella seconda parte verranno discusse le tematiche del diritto familiare e nella terza quelle di diritto successorio.